



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

DELIBERA N. 1

**IL COMITATO ISTITUZIONALE
(seduta del 3 Luglio 2014)**

OGGETTO "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni"- Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale-. Adozione *Misure di salvaguardia per il Bacino Liri-Garigliano e Volturno.*

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989 "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 "*Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 253 "*Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa suolo*";

VISTO il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo del 12/07/1993 n. 275 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/96 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";

VISTI i contenuti della Direttiva 2000/60/CE in materia di risorse idriche;

VISTA la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

VISTO l'art. 1 commi 3 e 4 del D.Lgvo n. 284 del 8/11/2006, che modificando ed integrando il D.Lgvo 152/2006 dispone che "*le Autorità di Bacino sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto*



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno



correttivo che definisca la relativa disciplina” e che “sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006”;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO il Decreto 16 giugno 2008, n. 131, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto”;

VISTA la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30, “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”;

VISTO il Decreto 14 aprile 2009, n. 56, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare “Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»” ;

VISTO il Decreto 17 luglio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, con cui si differiva il termine indicato all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, alla data del 28 febbraio 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il Decreto 8 novembre 2010, n. 260 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n.219, "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", nello specifico l'art. 4, co. 1 –lettera b), in cui "le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.", mentre le autorità di bacino di rilievo nazionale "ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010" svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

CONSIDERATO

- Che l'Autorità di Bacino ha in corso le attività di pianificazione e programmazione relative alla difesa, salvaguardia, uso e governo del sistema fisico-ambientale limitatamente al proprio bacino idrografico.
- Che la Direttiva 2000/60/CE all'art. 2, punto 15) definisce il «distretto idrografico» come area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.
- Che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, il distretto idrografico è definito come unità fisiografica di riferimento per la gestione dei bacini idrografici.
- Che la Direttiva 2000/60/CE all'art. 13 specifica che per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico.
- Che il D.L.vo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. di recepimento della direttiva 2000/60/CE, individua all'art. 64 n.8 distretti idrografici tra cui il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (Regioni Abruzzo –parte-, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio –parte-, Molise –parte-, Puglia).



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno



- Che il su citato decreto legislativo all'art. 117, comma 1, prevede che per ciascun distretto idrografico sia adottato un Piano di gestione, i cui contenuti sono definiti oltre che nel già citato art. 117, nell'all. IV della parte terza al decreto.
- Che la Direttiva 2007/60/CE nei "considerato" specifica tra l'altro che:
 - "La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque e contribuirà a mitigare gli effetti delle alluvioni"- (considerato 4)
 - "L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla presente direttiva rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici"- (considerato 17).
- Che scopo della Direttiva 2007/60/CE è "istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni ...".
- Che la Direttiva 2007/60/CE per il raggiungimento degli obiettivi succitati individua lo strumento del piano di gestione del rischio di alluvioni (art. 7), redatto sulla base delle mappe di pericolosità da alluvione e le mappe del rischio di alluvione.
- Che ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE , l'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE rimanda all'adozione di misure appropriate, "mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...", in particolare per quanto riguarda:
 - le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e i successivi riesami
 - l'elaborazione dei primi piani di gestione del rischio di alluvioni e i successivi riesami
 - la partecipazione attiva di tutte le parti interessate.
- Che il DLgs 23 febbraio 2010 n.49, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, all'art. 3 definisce le competenze amministrative per le attività di cui al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, specificando che:
 - le Autorità di Bacino distrettuali sono autorità competenti nel distretto idrografico per la redazione del piano di gestione del rischio alluvione;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, sono responsabili della parte dello stesso piano di gestione relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico connesso con le piene.

- Che il succitato Decreto Legislativo per la realizzazione delle attività di cui al Piano di Gestione del Rischio di Alluvione, prevede i seguenti adempimenti temporali:
 - valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 settembre 2011 (art. 4) "*facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonché delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006*", nel caso non si ricorra all'adozione delle misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 1;
 - ultimazione delle mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2013 (art. 6);
 - ultimazione e pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2015 (art.7).

- Che in data 27.06.2012 l' Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, in qualità di Ente coordinatore delle attività per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ha avviato con apposita pubblicazione, la fase di informazione e consultazione pubblica per la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione.

- Che nelle sedute del 30.11.2010, 16.03.2011, 10.11.2011 e 25 luglio 2012, il Comitato Tecnico ha preso atto dell'aggiornamento delle attività poste in essere e programmate dall'Autorità di Bacino, a scala di Distretto Idrografico, di concerto con le Regioni e le Autorità di Bacino Interregionali e Regionali.

- Che nella seduta del 18 luglio 2012, il Comitato Istituzionale ha preso atto del primo aggiornamento delle attività realizzate in corso e programmate per il Piano di Gestione del Rischio Alluvione;

- Che nella seduta del 24 luglio 2013, il Comitato Istituzionale ha preso atto della redazione delle "mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni" per il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, d'intesa con le Regioni e le Autorità di Bacino Interregionali e Regionali, pubblicate e rese note a tutti gli attori sociali coinvolti attraverso il processo di partecipazione pubblica posto in essere.

- Che il Comitato Tecnico nella seduta del 24.07.2013 ha preso atto delle attività realizzate, in corso e programmate nonché della redazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno



- Che a seguito di quanto comunicato dal MATTM con nota prot. n. 44300/TRI del 25.07.2013, è stata formulata una proposta di Misure di Salvaguardia per le sole aree individuate a pericolosità e rischio idraulico attualmente non perimetrale nei vigenti PAI, allo stato non soggette ad alcuna specifica regolamentazione.
- Che ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. l'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, in qualità di Ente coordinatore delle azioni per la redazione del PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ed in qualità di Ente proponente/procedente, ha attivato la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS da presentare entro fine febbraio 2014.
- Che il Comitato Tecnico nella seduta del 29.11.2013 ha preso atto delle attività realizzate, in corso e programmate relative :
 - alle attività poste in essere d'intesa con le Autorità di bacino del Distretto e ISPRA per la presentazione dei casi pilota;
 - all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
 - alla proposta di misure di Salvaguardia, da valutare, per le sole aree individuate a pericolosità e rischio idraulico attualmente non perimetrale nei vigenti PAI, allo stato non soggette ad alcuna specifica regolamentazione.
- Che nella seduta del 23 dicembre 2013, il Comitato Istituzionale ha preso atto dell'elaborazione conclusiva delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale predisposte ai sensi dell'art.6 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art.6 del D. Lgs. 49/2010, approvandole ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari.
- Che l'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, in qualità di Ente coordinatore delle azioni per la redazione del PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ha dato avvio ad un'azione di coordinamento con le altre Autorità di Bacino del Distretto Idrografico, per la predisposizione del programma di lavoro relativo alla redazione del PGRA scadenza giugno 2015.
- Che nell'ambito delle attività predisposte per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, tenuto conto della nota del MATTM prot. n. 44300/TRI del 25.07.2013, l'Autorità di Bacino ha elaborato una proposta di misure di salvaguardia *per le sole aree individuate a pericolosità e rischio idraulico attualmente non perimetrale nei vigenti PAI ed allo stato non soggette ad alcuna specifica regolamentazione.*
- Che il Comitato Tecnico nella seduta del 28 febbraio 2014 ha preso atto della proposta di misure di salvaguardia da ritenersi applicabili unicamente in ambito del Bacino Liri-Garigliano e Volturno, nonché della documentazione predisposta per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

- Che dalla consultazione con le Autorità di Bacino ricadenti nell'area del Distretto e con il Comitato Tecnico è risultato che *la proposta di Misure di Salvaguardia per le sole aree individuate a pericolosità e rischio idraulico attualmente non perimetrale nei vigenti PAI ed allo stato non soggette ad alcuna specifica regolamentazione*, è da ritenersi applicabile per il solo territorio del Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
- Che il Comitato Tecnico nella seduta del 12 giugno 2014 ha espresso parere favorevole sulla proposta di misure di salvaguardia da applicare unicamente in ambito del Bacino Liri-Garigliano e Volturno, nonché sul percorso predisposto per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

DELIBERA

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2) Di adottare le *misure di salvaguardia* proposte dall'Autorità di Bacino per il territorio del Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Art. 3) La documentazione redatta "*Misure di salvaguardia per aree soggette a pericolosità idraulica- Bacino Liri-Garigliano e Volturno*" costituisce parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE


Autorità di Bacino
Liri Garigliano e Volturno
(Dott.ssa Geol. Vera Corbelli)

IL PRESIDENTE

Il Sottosegretario di Stato
all'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
(Barbara Degani)



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*



*Misure di Salvaguardia per aree soggette a pericolosità idraulica –
Bacino Liri-Garigliano e Volturno
(art.65, comma 7, del D.lgs152/2006)*

F *Q*



*Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno*

**PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA
BACINO LIRI – GARIGLIANO E VOLTURNO**

Aree perimetrate ex novo attraverso l'elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio di cui al Piano di Gestione Rischio Alluvione – Distretto Idrografico Appennino Meridionale (Dir. 2007/60 CE – D.Lgs 49/2010 – D.lgs 219/2010).

Art.1 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale di applicazione delle presenti misure di salvaguardia è costituito da tutte le aree di pericolosità per alluvione, perimetrate nelle mappe del Piano di Gestione Rischio Alluvioni – Distretto Idrografico Appennino Meridionale (approvazione Comitato Istituzionale seduta del 23/12/2013 - delibera n.1), ricadenti nei bacini dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, ad esclusione di quelle già mappate all'interno dei Piani Stralcio approvati e vigenti, rispettivamente per i suddetti bacini idrografici.

Per le restanti aree del territorio del Distretto Idrografico Appennino Meridionale, individuate e perimetrate attraverso la redazione delle succitate mappe, valgono le misure di salvaguardia predisposte ed adottate dalle singole Autorità di Bacino e rispettive Regioni.

Art.2 – Aree pericolosità elevata P3

Nelle aree di pericolosità elevata P3 sono consentiti esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono, altresì, consentiti gli interventi, di seguito riportati, a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

- l'attività di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 381/2001, senza aumento di superficie o volume, sempreché gli interventi siano volti ad eliminare la vulnerabilità dell'edificio;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e siano eliminate le cause che determinano le condizioni di rischio, e siano stati approvati i piani degli interventi d'emergenza di protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni nelle aree in argomento devono conseguire il preventivo nulla osta dell'Autorità idraulica competente.

Art.3 – aree pericolosità media P2

Nelle aree di pericolosità media P2 sono consentiti esclusivamente, previo nulla osta della competente Autorità idraulica:

- interventi di cui al precedente art.2 nonché quelli di ristrutturazione edilizia, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica;



Autorità di Bacino

dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno

- manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica.

Art.4 – Aree pericolosità bassa P1

Nelle aree di pericolosità bassa P1 tutti gli interventi consentiti dalle norme urbanistiche vigenti devono essere attuati previo nulla osta dell'Autorità idraulica competente.

Art.5 - Programmi di previsione e prevenzione

In tutte le aree di pericolosità per alluvione perimetrate nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno, occorre assicurare un adeguato grado di sicurezza alle popolazioni e ai luoghi di riferimento, mediante la predisposizione prioritaria, ai sensi della legge 225/92 e s.m.i., di Programmi di previsione e prevenzione, assicurando l'informazione e la partecipazione pubblica.

Nelle medesime aree occorre istituire Presidi Territoriali ed assicurare un corretto uso della risorsa suolo, non consentendo le trasformabilità incompatibili.

Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici nonché le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze, sono tenute a trasmettere su richiesta dell'Autorità di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone nonché le azioni di controllo svolte.

Art. 6 – Contenuti degli studi di compatibilità idraulica

I contenuti degli studi di compatibilità idraulica da allegare ai Progetti degli interventi consentiti, di cui ai precedenti articoli, sono quelli definiti dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno, nei rispettivi Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigenti.